OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: MIRABELLI)

Roma, 29 marzo 2017

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (n. 389)

La Commissione,

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo:

- è adottato in attuazione degli articoli 1 e 15 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015);
- dà attuazione alla direttiva 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Tratto fondamentale della nuova regolamentazione è l'ampliamento e la razionalizzazione dell'approccio basato sul rischio, diretto ad identificare e valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo insiti nell'esercizio delle attività finanziarie e professionali, svolte dai destinatari della normativa. In tal modo, possono essere allocate le risorse nella lotta al riciclaggio verso gli ambiti che presentano rischi più elevati. Il Comitato di sicurezza finanziaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di nuova istituzione, è l'organismo responsabile dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Altri punti qualificanti concernono: a) un nuovo regime degli obblighi rafforzati e semplificati di adeguata verifica della clientela. Le nuove disposizioni garantiscono anche un adeguato sistema di controllo degli operatori contrattualizzati dalle società di "money transfer", attività di rimessa di denaro all'estero che presenta un elevato rischio di infiltrazione criminale; b) un innovativo sistema di registri sulla titolarità effettiva di imprese e trust, istituito allo scopo di accrescere la trasparenza e di fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. È prevista altresì l'istituzione di un registro centrale dei trust produttivi di effetti fiscali, in cui saranno custodite le informazioni sulla titolarità effettiva del trust; c) l'abolizione della cosiddetta "equivalenza positiva" dei Paesi terzi; d) previsione di un ampio spettro di sanzioni amministrative, qualificate in termini di effettività, proporzionalità e dissuasività, da applicare alle persone fisiche e alle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

Al Presidente delle Commissioni 2^a e 6^a riunite

SEDE

rilevato che lo schema si compone di 10 articoli:

- l'articolo 1 sostituisce integralmente il titolo I del decreto legislativo n. 231 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, in materia di riciclaggio, dettando disposizioni contenute negli articoli da 1 a 16, suddivise in quattro capi rispettivamente dedicati all'ambito di applicazione (capo I), alle Autorità, alla vigilanza e alle pubbliche amministrazioni (capo II), alla cooperazione nazionale e internazionale (capo III) e all'analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (capo IV);
- l'articolo 2 sostituisce il titolo II del decreto legislativo n. 231 del 2007, dettando disposizioni contenute negli articoli da 17 a 48, suddivise in sette capi rispettivamente dedicati agli obblighi di adeguata verifica della clientela (capo I), agli obblighi di conservazione (capo II), agli obblighi di astensione (capo IV), alle disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e gli agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica (capo V), agli obblighi di comunicazione (capo VI) e alle disposizioni di segnalazione delle violazioni (capo VII);
- l'articolo 3 sostituisce il titolo III del decreto legislativo n. 231 del 2007, dettando disposizioni, contenute negli articoli da 49 a 51, in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore;
- l'articolo 4 sostituisce il titolo IV del decreto legislativo n. 231 del 2007, prevedendo negli articoli dal 52 al 54 disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco;
- l'articolo 5 sostituisce il titolo V del decreto legislativo n. 231 del 2007, dettando disposizioni contenute negli articoli da 55 a 74, suddivise in tre capi rispettivamente dedicati alle sanzioni penali (capo I), alle sanzioni amministrative (capo II) e alle disposizioni finali (capo III);
- l'articolo 6 dello schema di decreto modifica il decreto legislativo n. 109 del 2007, recante misure di contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale e dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, dettando disposizioni sostitutive ovvero integrative con la finalità inderogabile di allineare la normativa nazionale alle previsioni in materia stabilite dalle risoluzioni delle Nazioni Unite e dalla direttiva in recepimento;
- l'articolo 7 reca modifiche al decreto legislativo n. 195 del 2008, concernente la normativa in materia valutaria;
- l'articolo 8 introduce modifiche a disposizioni vigenti volte a garantire il coordinamento delle disposizioni modificate dallo schema di decreto e l'ordinamento nazionale;
- l'articolo 9 reca le disposizioni finali e transitorie, mentre l'articolo 10 la clausola di invarianza finanziaria;

valutato che:

- l'intervento normativo proposto è di ampia portata e complessità ed è volto a migliorare l'aderenza del quadro normativo nazionale alla nuova disciplina europea, nonché a correggere incongruenze, a chiarire dubbi interpretativi e a rimuovere le difficoltà emerse nel corso degli anni, in sede di applicazione del decreto legislativo n. 231 del 2007, al fine di rendere la disciplina funzionale al migliore assolvimento dei compiti previsti dal legislatore europeo;
- lo schema di decreto è rispettoso del vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, in coerenza con la legge delega;

- il termine per il recepimento della direttiva in titolo è il 26 giugno 2017, mentre il termine per l'esercizio della delega è il 26 maggio 2017;
- modifiche alla disciplina di contrasto al riciclaggio saranno rese necessarie una volta approvata la proposta di direttiva di cui al COM(2016) 450, su cui la Commissione si è espressa in data 28 settembre 2016;
- nelle disposizioni dello schema in esame non si ravvisano elementi di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:

Lo schema in titolo sopprime l'obbligo di tenuta dell'archivio unico informatico, posto a carico degli intermediari bancari e finanziari tenuti a garantire la conservazione dei dati e delle informazioni relativi al cliente e all'operazione. Tale eliminazione viene giustificata in quanto ricondotta a un'operazione di razionalizzazione del complesso degli adempimenti posti a carico degli attori del sistema, eliminando formalità e tecnicismi in ordine alle modalità di conservazione dei dati e dei documenti, ritenuti eccessivi rispetto alle esigenze di uniforme ed omogenea applicazione del diritto comunitario e, come tali, potenzialmente anticompetitivi.

L'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come modificato dallo schema in titolo, consente peraltro alle autorità di vigilanza di settore la valutazione in ordine all'opportunità di richiedere ai soggetti sottoposti alla loro supervisione l'adozione di modalità di conservazione strumentali all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

L'articolo 5 della direttiva 2015/849 permette agli Stati membri di poter adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla direttiva, entro i limiti del diritto dell'Unione.

Al riguardo, si ritiene necessario assicurare la massima conoscenza del cliente e della sua operatività, disponendo del patrimonio informativo offerto dall'obbligo di conservazione dei dati.

Valuti pertanto la Commissione di merito di proporre, nell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come modificato dallo schema in titolo, la modifica delle parole *«possono adottare»* con *«adottano»*.

Franco Mirabelli